

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall’Avv. Licia Grassucci, dall’Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 14.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl), LORUSSO PASQUALE (all’epoca dei fatti Sindaco Unico della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 13563/1102 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

Il deferimento

Con atto del 7/6/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Taccogna Antonio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl;
- il Sig. Lorusso Pasquale, Sindaco unico della Società Matera Calcio Srl;
- la Società Matera Calcio Srl;

per rispondere:

- Taccogna Antonio, della violazione di cui all’artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni del medesimo, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Taccogna Antonio e Lorusso Pasquale, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 18 aprile 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Matera Calcio Srl:

- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, dal Sig. Lorusso Pasquale, Sindaco Unico della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
 - a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie.

Il Patteggiamento

Alla riunione del 14 luglio 2017 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per il deferito Taccogna Antonio l'Avv. Francesco Scotti, munito di delega, in sostituzione dell'Avv. Eduardo Chiacchio, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Taccogna Antonio, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Taccogna Antonio, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesco Scotti, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS in sostituzione dell'Avv. Eduardo Chiacchio, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia

dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione

di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

I rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Lorusso, inibizione di mesi 2 (due); per la Società Matera Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

La difesa della Società ha concluso per il proscioglimento della stessa o in subordine per l'irrogazione di una ammenda.

Nessuno è comparso per il Sig. Lorusso.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Con nota del 10 maggio 2017, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la Società Matera Calcio Srl (e per essa l'Amministratore unico sopra indicato) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio previsto dall'art. 85, lett. C, par. V), i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 85, lettera C), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la Società Matera Calcio Srl, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° gennaio-28/29 febbraio, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l'art. 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l'applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l'inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, del 18 aprile, quale primo giorno successivo non festivo successivo al 16 aprile, festivo.

Non solo. Entro il termine perentorio in esame la Società ha depositato un'attestazione a firma dell'Amministratore unico, Antonio Taccogna, e del Sindaco unico, Pasquale Lorusso, circa l'effettuazione di tutti i versamenti dovuti della ritenute Irpef e dei contributi Inps. La dichiarazione, smentita dalla documentazione in atti (attestazione Co.Vi.So.C. e nota del 3 aprile 2017 della Società Netium), evidenzia la responsabilità del Sindaco e della Società sotto il profilo di condotta sleale ai sensi dell'art. 1 *bis* CGS.

Conseguentemente, la responsabilità disciplinare della Società e del suo dirigente sussiste e va sanzionata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Taccogna Antonio.

Infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Pasquale Lorusso;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

(251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PROTO FRANCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13564/1099 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PROTO FRANCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13561/1098 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

Il deferimento

Con atti del 7/06/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Proto Franco, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della ACR Messina Srl;

- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, relativamente alla nota n. 13561/1098pf 16-17:

- Proto Franco, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della ACR Messina Srl:

della violazione di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e

collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società ACR Messina Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Relativamente alla nota n. 13564/1099pf 16-17:

- Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl:

della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società ACR Messina Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Proto Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati la Società ACR Messina Srl e il Sig. Franco Proto hanno fatto pervenire, per entrambi i deferimenti, memoria difensiva e nomina del difensore Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna.

Il dibattimento

La Procura Federale e il difensore dei deferiti hanno chiesto congiuntamente la riunione dei procedimenti.

La Procura Federale ha chiesto conferma dell'atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig. Franco Proto l'inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società ACR Messina Srl, la penalizzazione di 2 (due) punti, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva.

La difesa degli incolpati, invece, ha chiesto il proscioglimento dei assistiti, contestando in subordine l'applicazione della recidiva ex art. 21, comma 1, CGS.

Motivi della decisione

I due procedimenti si riuniscono, attesa la connessione oggettiva e soggettiva degli stessi. Preliminarmente si respinge l'eccezione d'infondatezza del deferimento a titolo di "responsabilità propria" sollevata con la memoria dai deferiti in quanto l'art. 10, comma 3, CGS prevede l'applicazione a carico della Società responsabile del mancato pagamento delle emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, nei termini fissati dalle disposizioni federali, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), CGS. Conseguentemente, trattasi di norma che prevede una specifica responsabilità in capo alla Società rispetto a quelle previste dall'art. 4 CGS.

Nel merito il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Dagli atti del procedimento risulta che, entro il 18 aprile 2017, la Società ACR Messina non ha corrisposto gli emolumenti dovuti ai propri collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, né ha versato le relative ritenute Irpef e i contributi Inps.

Ai sensi dell'art. 85, lettera c), paragrafo IV, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° novembre/31 dicembre, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, il menzionato art. 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l'applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), per il terzo bimestre (1° novembre -31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, a partire da almeno due punti (all'epoca dei fatti, 1

punto) di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti.

Analogamente è previsto per il versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, (artt. 85, lettera c), paragrafo V, NOIF e 10, comma 3, CGS).

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l'inosservanza degli esaminati obblighi da parte della ACR Messina Srl nel termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie coincidente con il 18 aprile, primo giorno successivo non festivo al 16 aprile, festivo.

Conseguentemente, per la mancata corresponsione degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e contributi Inps si configurano i contestati illeciti disciplinari.

Né può valere a scriminare le condotte censurate la rateizzazione dei precedenti debiti da parte della attuale *governance*, come sostiene invece la difesa. Infatti, le fattispecie in esame si perfezionano con l'omissione degli obblighi previsti al decorso del termine perentorio indicato per l'adempimento. Al più detta rateizzazione può assumere rilevanza ai fini della sanzione da applicare, come in effetti se ne tiene conto.

Sempre con riferimento alla determinazione della sanzione, non è invece ravvisabile la contestata recidiva, atteso che, come rilevato nella memoria dai deferiti, ai sensi dell'art. 21 CGS, la stessa assume rilievo qualora le Società, nonché i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva.

Poiché i precedenti contestati si riferiscono alla precedente stagione sportiva (procedimenti n. 969 pf16-17 e n. 970 pf 16-17, di cui al C.U. n. 81/TFN del 03/05/2017), gli stessi non possono essere considerati per quanto commesso nella stagione 2016-2017, onde non sussiste la contestata recidiva.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Visti gli artt. 85, comma 3, paragrafi IV e V, NOIF e 10, comma 1, CGS, dispone, previa riunione dei suindicati procedimenti, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Proto Franco;
- penalizzazione di punti 2 (due) a carico della Società ACR Messina Srl, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2017/2018, nel campionato di competenza.

(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13730/1108 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MIANI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13726/1107 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

Il Deferimento

Con atto del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. David Miani, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl *“per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;*

- la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS *“in relazione all’art. 85 in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.”.*

La Procura chiede inoltre di considerarsi la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4825.04/GC/cc.

Con ulteriore atto del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. David Miani, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl *“per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;*

- la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS *“in relazione all’art. 85 in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non*

aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.”.

La Procura chiede inoltre di considerarsi la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4824.04/GC/cc.

Il dibattimento

All'udienza del 14 luglio, preliminarmente, il Tribunale dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe, attesa la connessione soggettive e oggettiva.

Sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali si sono riportati agli atti di deferimento, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Miani David: inibizione di mesi 5 (cinque);
- Società US Ancona 1905 Srl: penalizzazione di due punti, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla predetta nota della Co.Vi.So.C. in atti risulta inequivocabilmente che il deferito, all'epoca rappresentante legale della Società, non ha documentato di aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti spettanti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, ed i relativi contributi Inps e ritenute Irpef, né diversa prova è stata fornita dal deferito nel corso del procedimento.

Sussiste, inoltre, anche la recidiva del deferito tenuto conto degli esiti del procedimento n. 976 pf 16-17, di cui al C.U. n. 78/TFN del 26.4.2017.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del legale rappresentante, nonché la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, trattandosi di condotte poste in essere dal legale rappresentante, e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Miani David, l'inibizione di mesi 5 (cinque);
- per la Società US Ancona 1905 Srl, la penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nella attuale stagione sportiva nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), FOLGORI ENRICO (all'epoca dei Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 13717/1103 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).

Il Deferimento

Con atto del 12 giugno 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. Marco Claudio De Sanctis, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl, e il Sig. Enrico Folgori, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della predetta Società *“per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”*;
- la Società Mantova FC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS *“in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.”*.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2017 n. 4829.04/GC/cc.

Il dibattimento

All'udienza del 14 luglio sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali si sono riportati all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- De Sanctis Marco Claudio e Folgori Enrico: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- Società Mantova FC Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018;

Nessuno è comparso per i deferiti; l'Avv. Guido Del Re ha fatto pervenire alla segreteria del Tribunale una comunicazione con la quale dava atto di non poter essere presente alla odierna udienza, a causa di un legittimo impedimento e pertanto si riportava integralmente alle memorie di costituzione.

I motivi della decisione

Dalla predetta nota della Co.Vi.So.C. in atti risulta inequivocabilmente che i deferiti, all'epoca rappresentanti legali della Società, non hanno documentato di aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti spettanti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, ed i relativi contributi Inps e ritenute Irpef, né diversa prova è stata fornita dal deferito nel corso del procedimento.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità dei legali rappresentanti, nonché la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, trattandosi di condotte poste in essere dai legali rappresentanti, e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- De Sanctis Marco Claudio e Folgori Enrico: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- Società Mantova FC Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti**

“”

Pubblicato in Roma il 19 luglio 2017.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**